Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Contraddittorio preventivo e prova di resistenza tributaria

La violazione delle garanzie partecipative nei tributi armonizzati tra verifiche a tavolino, onere di allegazione fattuale e giudizio prognostico ex ante secondo l'ordinanza n. 22441/2026

DS Domitilla Sineo Diritto Tributario 2 Novembre 2026 Lettura 11 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ordinanza 30 giugno 2026, n. 22441

NORME DI RIFERIMENTO
Legge 27 luglio 2000, n. 212 , art. 6-bis (Principio del contraddittorio) e art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali). • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto). • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 7, comma 5-bis (Onere della prova nel processo tributario).

DECISIONE
Accoglie in parte il ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di tributi armonizzati e verifiche fiscali a tavolino, la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale determina l'invalidità dell'atto impositivo purché il contribuente adempia all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere, formulando un'opposizione non pretestuosa o fittizia. Spetta al giudice di merito accertare, mediante una rigorosa valutazione probabilistica ex ante autonoma rispetto al vaglio di fondatezza della pretesa, la ragionevole attitudine delle difese tralasciate a orientare l'amministrazione finanziaria verso un esito impositivo diverso o quantitativamente più mite.

Stato della questione: 2 novembre 2026. L'ordinanza n. 22441/2026 della Cassazione Civile consolida i canoni della prova di resistenza nel contraddittorio preventivo per tributi armonizzati, vincolando il giudice di merito a una valutazione probabilistica ex ante autonoma rispetto al giudizio contenzioso.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22441/2026, torna sui confini del **contraddittorio preventivo e prova di resistenza** nell'ambito dei tributi armonizzati scaturiti da verifiche a tavolino. Il principio nomofilattico sancisce che la violazione del diritto di difesa endoprocedimentale determina l'**invalidità dell'atto impositivo** soltanto qualora il contribuente assolva l'onere di allegare circostanze fattuali puntuali e non pretestuose, atte a dimostrare in via probabilistica un possibile esito più mite dell'azione accertatrice. Il giudice tributario di merito è investito di un **giudizio prognostico ex ante** che non può confondersi con la prova processuale piena, precludendo il declassamento delle deduzioni difensive a mere contestazioni tardive.

ABSTRACT (ENGLISH)

Abstract: *With order no. 22441/2026, the Italian Court of Cassation clarifies the operational scope of prior hearing and the so-called resistance test in European harmonised tax matters arising from desk audits. The breach of pre-litigation participatory rights results in the invalidity of the assessment notice exclusively if the taxpayer identifies specific, non-pretextual factual elements that, through an ex ante probabilistic assessment, could have yielded an alternative or less burdensome outcome. The tax judge of merit must carry out a retrospective prognosis, avoiding any conflation between administrative allegations and strict judicial burden of proof.*

Punti chiave

01.
Tributi armonizzati e controlli a tavolino:
l'omissione del contraddittorio preventivo per l'IVA vizia l'atto solo se il contribuente deduce elementi fattuali idonei a superare la prova di resistenza.

02.
Vaglio probabilistico ex ante:
il giudice di merito deve valutare l'incidenza potenziale delle difese al momento del mancato contraddittorio, senza esigere la certezza processuale del diverso esito.

03.
Divieto di declassamento meritale:
le circostanze fattuali non possono essere rigettate semplicemente perché reiterate o esaminate in sede contenziosa giurisdizionale.

04.
Onere di specifica allegazione:
non bastano eccezioni formali astratte, ma occorre indicare fatti e informazioni che avrebbero potuto orientare l'amministrazione verso un accertamento più mite.

01. ORIGINI E STATUTO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI CONTROLLI A TAVOLINO

Il binomio concettuale costituito da **contraddittorio preventivo e prova di resistenza** rappresenta uno degli approdi più tormentati e significativi della giustizia tributaria degli ultimi decenni. Nel quadro delle attività di verifica fiscale, l'esigenza di assicurare una partecipazione tempestiva del contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento risponde a una duplice istanza: da un lato, valorizzare il **giusto procedimento amministrativo** quale presidio di tutela della sfera patrimoniale del privato; dall'altro, perseguire l'economicità e l'efficacia dell'azione impositiva, prevenendo l'insorgere di contenziosi seriali fondati su difetti istruttori agevolmente emendabili in fase precontenziosa.

Tale dialettica ha trovato un terreno di scontro sistematico proprio in relazione ai **controlli cosiddetti a tavolino**, ossia quelle attività di controllo eseguite dall'Ufficio esclusivamente sulla base di dati, elenchi, questionari o documenti già in possesso dell'Erario o trasmessi dal contribuente, senza alcuno svolgimento di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali aziendali. Mentre per le verifiche esterne la garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12 comma 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ha costituito a lungo un argine testuale insuperabile, l'assenza di una norma generale omologa per i controlli d'ufficio ha generato una profonda **frammentazione delle tutele procedimentali**.

La linea di discrimine, storicamente tracciata dalla giurisprudenza di vertice e avallata dal giudice delle leggi prima dell'introduzione del generale principio partecipativo di cui all'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, si è retta sulla dicotomia tra **tributi non armonizzati** e **tributi armonizzati**. Per le imposte dirette nazionali, la mancanza di una previsione legislativa espressa precludeva la configurabilità di un obbligo generalizzato di invito al contraddittorio, limitando l'invalidità dell'atto alle sole fattispecie specificamente tipizzate dal legislatore tributario [D1].

Al contrario, in materia di imposta sul valore aggiunto e diritti doganali, la diretta incidenza dei principi unionali desumibili dall'art. 41 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** ha imposto il riconoscimento inderogabile del diritto a essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento lesivo. Tuttavia, per evitare che la garanzia partecipativa degenerasse in un espediente puramente dilatorio o formale, il diritto eurounitario ha condizionato la sanzione della **nullità del provvedimento impositivo** al superamento di un rigoroso filtro: la dimostrazione che il procedimento amministrativo, qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente instaurato, avrebbe potuto condurre a un esito differente o a un carico impositivo più mite.

02. IL CASO DECISO DA CASSAZIONE 22441/2026: QUALIFICAZIONE DEL FACTORING E DEDUZIONI OMESSE

2.1 — Dalla contestazione IVA alla riqualificazione negoziale: i fatti di causa

La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine da un avviso di accertamento notificato a un primario operatore finanziario in materia di **imposta sul valore aggiunto** per l'annualità d'imposta 2008. L'Ufficio procedeva al recupero a tassazione delle commissioni corrisposte nell'ambito di contratti di factoring, disconoscendo il regime di **esenzione IVA** invocato dalla società e previsto dall'art. 10, primo comma, n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo l'impostazione erariale, le prestazioni rese non integravano un'operazione creditizia o di anticipazione finanziaria, bensì una mera attività di gestione e recupero crediti, come tale soggetta a imposta con aliquota ordinaria.

L'accertamento era scaturito da un **controllo a tavolino**, condotto integralmente presso gli uffici finanziari senza che venisse formalizzato alcun invito preventivo al contraddittorio prima della notifica dell'atto impositivo. Impugnato l'avviso dinanzi alla giurisdizione tributaria provinciale, la società contribuente lamentava, unitamente alla debenza nel merito del tributo, la radicale **violazione del contraddittorio endoprocedimentale**, oltre alla violazione del legittimo affidamento ingenerato dalla prassi amministrativa di settore. Rigettato il ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame, statuendo che le prerogative partecipative operavano esclusivamente per le verifiche eseguite presso i locali aziendali e che, trattandosi di tributo armonizzato, la parte non aveva adeguatamente assolto la prova di resistenza.

Nel confermare la legittimità della ripresa fiscale, i giudici d'appello esaminavano il regolamento contrattuale intercorso tra le parti, desumendone la natura prevalente di recupero crediti in ragione del mancato riscontro di un obbligo sistematico di pagamento anticipato prima della scadenza ordinaria del credito ceduto. La pronuncia di secondo grado si

limitava ad accogliere la censura subordinata inerente alle **sanzioni tributarie**, disapplicandole per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa sul regime applicabile alle commissioni di factoring [D2].

2.2 — La censura sulla prova di resistenza e l'errore prospettico dei giudici d'appello

Avverso la decisione di merito la società interponeva ricorso per cassazione, censurando in primo luogo la decisione per violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi generali dell'ordinamento. La difesa eccepiva l'illegittimità della statuizione che aveva ritenuto sanata o irrilevante l'omissione del **contraddittorio preventivo** sol perché le tesi difensive erano state successivamente disaminate e disattese nel corso del processo tributario. Nel giudizio di secondo grado, la contribuente aveva infatti documentato specifici profili di fatto idonei a influenzare l'inquadramento delle operazioni prima della formalizzazione dell'avviso.

La Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 22441 del 30 giugno 2026, ha ritenuto pienamente fondata tale doglianza [1]. Il Collegio di legittimità ha individuato un grave vizio di impostazione giuridica nella motivazione del giudice regionale, il quale aveva confuso la **prova di resistenza procedimentale** con il giudizio di fondatezza della pretesa tributaria. La CTR lombarda aveva infatti liquidato gli elementi allegati dall'impresa qualificandoli come mere anticipazioni delle difese svolte in causa, concentrandosi unicamente sulla loro sede processuale e omettendo di compiere qualsiasi riscontro prognostico ex ante circa la loro concreta idoneità a orientare l'amministrazione verso un esito diverso.

La pronuncia evidenzia come la società non si fosse limitata a sollevare una sterile eccezione di rito, ma avesse dedotto specifici **elementi fattuali e informativi**: l'effettiva dinamica esecutiva delle cessioni pro soluto, l'avvenuta anticipazione finanziaria del controvalore dei crediti prima dell'incasso dai debitori ceduti, lo status di intermediario finanziario vigilato e la determinazione percentuale del corrispettivo calcolata sul valore nominale. Tali circostanze, dotate di immediata consistenza materiale, imponevano al giudice di merito un vaglio preventivo di non pretestuosità, la cui totale omissione ha comportato la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

03. CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E PROVA DI RESISTENZA: I PARAMETRI NOMOFILATTICI DEL VAGLIO EX ANTE

3.1 — Elementi fattuali concreti e superamento dell'opposizione pretestuosa

L'articolata motivazione dell'ordinanza n. 22441/2026 consente di delineare con precisione chirurgica lo statuto probatorio che governa la fase precontenziosa nei tributi armonizzati. Il nucleo dimostrativo fondamentale risiede nell'evidenziare come il diritto di difesa del contribuente non risponda a una logica astratta o formalistica: affinché la sua omissione conduca all'**annullamento dell'avviso di accertamento**, occorre accertare che la partecipazione procedimentale avrebbe rivestito una reale funzione conoscitiva per l'amministrazione finanziaria.

La Suprema Corte ribadisce che il contribuente è gravato dall'onere di allegare in concreto circostanze di fatto puntuali, idonee a escludere che l'opposizione si risolva in un espediente pretestuoso, fittizio o strumentale. In tale prospettiva, la **valutazione probabilistica ex ante** affidata al giudice di merito non coincide affatto con il raggiungimento della certezza probatoria processuale, ma si fonda su un giudizio prognostico: occorre stabilire se gli elementi pretermessi possedessero, al momento in cui l'ufficio ha formato l'atto, una ragionevole plausibilità tale da indurlo a recedere dalla pretesa o a rideterminare la base imponibile in termini oggettivamente o soggettivamente più favorevoli.

Ne discende un corollario dogmatico fondamentale: i fatti deducibili nella fase procedimentale amministrativa non sono necessariamente identici a quelli dedotti in sede contenziosa giurisdizionale. Pertanto, la circostanza che il giudice di merito reputi infondate le contestazioni nel merito all'esito dell'istruttoria processuale non priva affatto di fondatezza la

censura di invalidità dell'atto, giacché la verifica deve rimanere temporalmente ancorata all'istante procedimentale omesso e alla sua idoneità orientativa originaria.

3.2 — Come assolvere l'onere probatorio: requisiti di concretezza e tempestività della deduzione

Sul piano pratico e processuale, il difensore tributario chiamato a impugnare un avviso emesso all'esito di un controllo a tavolino non può limitarsi a formulare un'eccezione astratta di omesso contraddittorio. L'assolvimento della **prova di resistenza tributaria** impone la specifica allegazione, già nel ricorso introduttivo di primo grado, di quali elementi documentali, contabili o fattuali sarebbero stati esposti all'ufficio qualora l'invito fosse stato ritualmente notificato.

È indispensabile indicare con esattezza le informazioni tralasciate e illustrare il nesso logico-causale che avrebbe potuto orientare l'ente impositore verso una soluzione alternativa, come ad esempio la corretta interpretazione di clausole contrattuali complesse, l'esibizione di pezze giustificative contabili o la precisazione della natura dei flussi finanziari intervenuti tra cedente e cessionario. La tempestività dell'allegazione costituisce un requisito di **ammissibilità del motivo di ricorso**, precludendo integrazioni tardive in corso di causa o generiche riserve istruttorie.

> *L'onere della prova di resistenza nel contraddittorio endoprocedimentale non esige la certezza probatoria dell'esito favorevole, ma una prognosi postuma ex ante di ragionevole idoneità a determinare una pretesa impositiva più mite.*

La difesa deve dunque evitare il duplice errore di trasformare l'eccezione in una sterile formula di stile o, al contrario, di ritenere che la prova di resistenza coincida con la dimostrazione piena della vittoria nel merito della lite. Si tratta, all'evidenza, di un **onere di allegazione circostanziata** che mira a ripristinare il corretto equilibrio procedimentale violato dall'amministrazione, consentendo al collegio giudicante di verificare la serietà delle ragioni non preventivamente ascoltate.

3.3 — La comparazione nomofilattica: i riscontri di Cassazione 15454/2026 e 11429/2026

La solidità di questa impostazione esegetica trova puntuale conferma nel confronto con altre due significative pronunce rese dalla Cassazione Civile nel corso del 2026. Da un lato, l'ordinanza 20 maggio 2026, n. 15454 offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell'onere di allegazione [2]. Nel caso esaminato, relativo a un accertamento a tavolino su costi non inerenti con riprese a fini IRES, IRAP e IVA a carico di un agente di commercio, il ricorso del contribuente è stato rigettato proprio perché la parte non aveva minimamente indicato quali elementi di fatto avrebbe introdotto in sede amministrativa, omettendo persino di fare espresso riferimento alla ripresa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Dall'altro lato, l'ordinanza 28 aprile 2026, n. 11429 ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito della Campania che avevano preteso dalla società accertata una dimostrazione rigorosa e vincente che il contraddittorio avrebbe radicalmente mutato l'esito del controllo [3]. La Corte ha statuito che richiedere la prova certa del risultato diverso snatura la ratio dell'istituto, confermando che il vaglio giudiziale deve limitarsi a una **prognosi postuma di probabile idoneità causale** parametrata su elementi concreti, specifici e fattuali.

Parametro Giurisprudenziale	Cassazione n. 22441/2026	Cassazione n. 15454/2026	Cassazione n. 11429/2026
Oggetto del controllo	Commissioni factoring (IVA 2008) a tavolino	Costi indeducibili agente (IRES, IRAP, IVA 2008)	Documentazione extracontabile (IVA, IRAP, IRPEF 2013)
Condotta del contribuente	Allegati elementi fattuali concreti su anticipazioni finanziarie	Nessuna allegazione di fatto né menzione alla ripresa IVA	Allegati errori nei file e anomalie di calcolo
Errore del giudice di merito	Declassamento delle deduzioni a mere difese di rito	Esclusione in astratto del contraddittorio su IVA (sanato per difetto di prova)	Pretesa di dimostrazione certa del diverso esito
Principio applicato	Valutazione probabilistica ex ante della non pretestuosità	Rigetto per difetto assoluto di prova di resistenza	Prognosi postuma di probabile idoneità causale
Esito del giudizio	Cassa con rinvio per nuovo esame ex ante	Rigetto del ricorso e condanna alle spese	Cassa con rinvio per riscontro della prognosi

04. IMPLICAZIONI SISTEMATICHE, DISTINGUISHING APPLICATIVO E STRATEGIE PER IL DIFENSORE

La corretta comprensione dei canoni fissati dalla Suprema Corte impone un'attenta opera di **distinguishing applicativo** rispetto ad altre contigue fattispecie accertative. In primo luogo, la regola della necessaria prova di resistenza per violazione del contraddittorio endoprocedimentale **non trova applicazione** automatica nell'ipotesi in cui l'accertamento sia conseguito ad accessi, ispezioni o verifiche eseguiti direttamente presso la sede aziendale del contribuente. Nelle verifiche interne ai locali aziendali, a differenza di quanto accade per i controlli a tavolino, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni sancito dall'art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000 determina l'invalidità dell'atto impositivo a prescindere da qualsiasi filtro probatorio di resistenza, operando quale presidio oggettivo a tutela della riservatezza e della sfera domiciliare dell'impresa.

In secondo luogo, per i periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della riforma dello Statuto del contribuente, la nullità dell'atto per omesso contraddittorio preventivo nei controlli a tavolino **non si estende** ai tributi diretti non armonizzati, salva l'esistenza di specifiche norme settoriali che ne impongano espressamente l'attivazione. La sopravvenuta introduzione dell'art. 6-bis della legge n. 212 del 2000, operata con il d.lgs. n. 219 del 2023, ha generalizzato il principio del **contraddittorio preventivo e prova di resistenza** nell'ordinamento nazionale a far data dal 18 gennaio 2024, confermando espressamente al comma 3 che il mancato avvio del procedimento partecipativo vizia l'atto solo se il contribuente dimostra in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, con espressa esclusione degli atti automatizzati e di pronta liquidazione.

Sotto il profilo operativo, tali coordinate delineano precise direttive strategiche per il **difensore tributario** nel contenzioso innanzi alle Corti di giustizia tributaria. Quando si eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio, l'**onere della prova** di resistenza deve essere assolto a pena di inammissibilità o rigetto sin dall'atto introduttivo del giudizio. La difesa deve strutturare il motivo di ricorso articolando una puntuale narrazione fattuale: non basta invocare genericamente la violazione del diritto di difesa, ma occorre allegare i documenti contabili, i contratti o i chiarimenti tecnici che sarebbero stati depositati dinanzi all'Ufficio, dimostrandone la concreta attitudine a mitigare o elidere la pretesa fiscale [D3].

È altresì opportuno considerare le delicate interconnessioni con il sistema delle preclusioni istruttorie nel processo tributario, verificando con rigore che i documenti posti a fondamento della prova di resistenza non siano stati illegittimamente omessi a fronte di specifici questionari dell'amministrazione. Solo attraverso una rigorosa declinazione di elementi materiali e non pretestuosi il difensore potrà sollecitare il giudice di merito a esercitare quella **prognosi postuma ex ante** che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce l'unico autentico presidio contro l'esercizio unilaterale del potere impositivo.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 27 luglio 2000, n. 212 , art. 6-bis (Principio del contraddittorio) e art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).**
- **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto).**
- **Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 7, comma 5-bis (Onere della prova nel processo tributario).**
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 (Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente).**
- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41 (Diritto a una buona amministrazione).**

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 30 giugno 2026, n. 22441**
 — BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions S.p.a. contro Agenzia delle Entrate. Esito: accoglie in parte il ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Punto: motivazione § 1 e p.q.m.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15454**
— Bolletta contro Agenzia delle Entrate. Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Punto: motivazione § 2.4 e p.q.m.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11429**
— Ri.Sa. Sas di Lo.Ge. e C. e soci contro Agenzia delle Entrate. Esito: accoglie in parte il ricorso, cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Punto: motivazione § 3.1 e p.q.m.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Le preclusioni istruttorie nel processo tributario e la CEDU*, 19 maggio 2026, consultabile su metodogiuridico.it.

D2. Metodo Giuridico, *L'efficacia del giudicato esterno nel processo tributario*, 16 maggio 2026, consultabile su metodogiuridico.it.

D3. Metodo Giuridico, *L'autorizzazione alle indagini bancarie: dovere di allegazione*, 13 luglio 2026, consultabile su metodogiuridico.it.

DS

Domitilla Sineo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Dottoressa commercialista, revisore dei conti e amministratrice di condominio

Per Metodo Giuridico analizza i profili contabili, tributari e gestionali delle questioni giuridiche, dalla revisione e dai bilanci alla contabilità e al riparto delle spese condominiali.